

TRIBUNALE DI BERGAMO

Ricorso ex art. 67 comma 2 CCII per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante

Piano per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il sig. Giuseppe Colombi ([REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Liana Maria Nava (NVALMR57D54E509L) del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Leffe (BG), Via Capponi 5, giusta allegata procura (Fax 035- 7172424 – Pec : liana.nava@bergamo.pecavvocati.it)

PREMESSO CHE

- L'istante ha presentato domanda di avvio della procedura di sovraindebitamento protocollata con il numero 9/ 2023 registro degli Affari ex art. D.M. 202-2014 avanti all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Bergamo ai fini della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi e pertanto al fine di usufruire delle procedure di legge ed in specie del piano del consumatore, all'oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (d.l. 12 gennaio 2019, n.14, aggiornata con d.l. n. 83 del 17 giugno 2022 in vigore dal 15 luglio 2019)
- Con provvedimento del 07.03.2024 notificato il 13.03.2024 il referente dell'OCC ha nominato Gestore del procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DM 202/ 2014 la dr.ssa Enrica Legramanti, che in data 13.03.24 accettava l'incarico
- Ricorrono nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi normativamente previsti, come si attesta nella relazione del Gestore della crisi allegata sub All. A) al presente atto di ricorso/domanda di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti alla stessa allegati dal n. 1 al n.17 e di cui si mantiene la numerazione nel presente atto

o o o o o

Il ricorrente propone un piano di ristrutturazione dei propri debiti ex artt.67 CCII, sottopone al Tribunale i contenuti della citata relazione di cui all'art.68 comma 2 e ss CCII, chiede l'omologa del piano ed espone:

- di esser consumatore e di essere pertanto nella condizione oggettiva di cui all'art.2 comma 1, lett. e del CCII;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art.69 comma 1 CCII ;

Breve relazione sull'origine del sovraindebitamento



- le cause della crisi dell'odierno ricorrente, come da questi riferite e attestate dal Gestore della Crisi sono legate all'assunzione di obbligazioni nei confronti del ceto creditizio per far fronte ad esigenze familiari imprevedute e sopravvenute, determinate in buona parte dalla separazione altamente conflittuale dall'ex coniuge. L'*incipit* della situazione di indebitamento si ha con l'allontanamento – improvviso e non annunciato – della moglie e del figlio, minore di età, dalla casa coniugale, preceduto nel massimo silenzio dalla vendita della casa familiare (di proprietà esclusiva della moglie) e di tutti gli arredi e beni in essa contenuti.
- senza casa, rimangono al ricorrente i debiti/finanziamenti contratti per l'arredo della casa in costanza di convivenza sulla base dell'introito di due stipendi, la ricerca del figlio (e di una casa in locazione) e le azioni ripetutamente promosse a suo carico dall'ex coniuge.
- il sovrapporsi di ulteriori eventi negativi (incendio della ditta datrice di lavoro), la conflittualità dell'ex coniuge che si trascina per anni anche in concomitanza con una nuova relazione del ricorrente (altra fonte di dissapori per cui si incrociano denunce penali), la nascita di altri due figli, incidono sullo squilibrio tra redditi disponibili e i bisogni essenziali del nucleo familiare
- le procedure giudiziali instaurate dalla moglie (anche in sede penale) e di cui dà riscontro e attestazione il Gestore alle pag. 3,4,5 della relazione, saranno definite tutte positivamente per il ricorrente e tanto va precisato per confermare la correttezza e la forza d'animo con cui ha affrontato ogni avversa situazione e ha tutelato il figlio primogenito.
- Attanagliato dai debiti, nonostante il buon stipendio percepito, il ricorrente consensualmente interrompe la relazione con la madre dei suoi due ultimi figli e i parenti di questa (i figli continuano a vivere con la mamma, la nonna materna e uno zio).
- Il ricorrente a scapito di ogni sua necessità ha doverosamente continuato a supportare economicamente i figli; si trasferisce e vive per anni in una sorta di "roccolo" (edificio destinato all'appostamento per la cacciagione) messo a disposizione gratuitamente da un conoscente; si reca a piedi al luogo di lavoro, distante alcuni chilometri.
- Riavvicinosi alla sorella in occasione della grave malattia del cognato, troverà una abitazione/locazione gratuita grazie alla Parrocchia ██████; l'auto del cognato gli viene donata dalla sorella.

ooo

Ribadito e condiviso il contenuto dettagliato della relazione dell'OCC con i relativi allegati quanto alla mancanza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento, si ritiene di poter acclarare che il ricorrente si trova in una situazione di "sovraindebitamento" come definito dall'art.2, comma 1, lettera c), CCII;

oooo

Situazione economica, patrimoniale e finanziaria – Punto II relazione Gestore -pag.7

La relazione si sviluppa da pag. 7 a pag. 13 con i seguenti contenuti divisi per paragrafi:



A) Passivo accertato: Euro 65.555,44 - pagg.7-8 Relazione Gestore

	CREDITORE	IMPORTO	GRADO
1	Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 212,12	Privilegio
2	Agos Ducato Spa	€ 36.989,00	Chirografo
3	AIDA SPV Srl (mandataria Pitagora Spa)	€ 23.406,00	Chirografo
4	Avv. Liana Maria Nava	€ 4.948,32	Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

B) Attivo patrimoniale pagg.9-10 della relazione

C) Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni: nessuno.

Il Gestore ha confermato la circostanza in virtù delle verifiche effettuate.

D) Spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia pagg.10-13

Le spese mensili correnti – documentate analiticamente – ammontano a euro 1000,00 a fronte della retribuzione netta mensile pari a circa 1500,00 euro.

Tuttavia ad oggi il ricorrente sostiene i seguenti esborsi derivanti da finanziamenti:

- Euro 280,00 mensili erogati dal datore di lavoro (quinto dello stipendio rata finanziamento Pitagora Spa)
- Euro 433,00 mensili addebitati sul conto corrente del sovraindebitato (finanziamento Agos Ducato spa)

Le conclusioni: dalla disanima delle voci in passivo e in attivo elencate nella relazione del Gestore si conferma che il ricorrente è in uno stato di sovraindebitamento.

Le spese di mantenimento appaiono altresì ampiamente congrue anche con riferimento ai parametri di cui all'art.283 comma 2 CCII (Controprova del Gestore a pag. 13)

La Proposta di ristrutturazione del debito: Si richiama e si fa proprio Punto VIII Relazione Gestore pagg.17/18

Il ricorrente intende addivenire ad una composizione della crisi che comporti la definizione dell'esposizione debitoria in essere (complessivi euro 65.555,44 oltre spese di procedura) mediante il pagamento dei creditori muniti di privilegio e dei chirografari nella misura infra dettagliata, mediante :

- Messa a disposizione volontaria della quota massima di TFR anticipabile;
- Quota di reddito mensile disponibile pari a euro 400,00 per la durata di tre anni;
- Messa a disposizione di quota pari ad 1/5 della tredicesima e quattordicesima mensilità

La proposta tiene conto del reddito mensile medio (1500) da cui detrarre le spese mensili correnti (1000) e una quota prudenziale (100) per eventuali spese straordinarie.

L'attivo messo a disposizione è pertanto così costituito:

Descrizione	Note	Valore
Attivo mobiliare	Quota reddito mensile per 3 anni per 12 mensilità (netto)	Euro 14.400,00
	1/5 tredicesima e quattordicesima mensilità per 3 anni (netto)	Euro 1.440,00
	Quota massima anticipazione TFR (netto)	Euro 11.509,38
Totale attivo realizzabile		Euro 27.349,38



al netto delle spese in prededuzione, stimate in **euro 6.225,00=** così dettagliate:

- Compenso O.C.C. minimo di euro 3.600/massimo di euro 4.800,00 sulla base dell'attivo disponibile (27.349,38) e del passivo (65.555,44) e da definirsi all'esito della procedura.
- Pec e software gestionale procedura: Totale presunto 700,00 euro (euro 200,00 annui circa per 3,5 anni)
- Imposta di registro su omologa: euro 200,00
- Gestione conto corrente procedura: euro 525,00 (euro 150,00 annui circa per 3,5 anni)

Residua per i creditori l'importo di euro 21.124, 38

Le voci di attivo sono frutto della indagine sulle entrate partitamente dettagliate nella relazione.

La fonte di reddito è la retribuzione quale dipendente di [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato: 1500,00 circa per 14 mensilità (al netto della cessione del quinto).

[REDACTED].

Ha diritto al prelievo [REDACTED] e pertanto **l'importo disponibile** si quantifica in euro 14.368,73, che al netto della ritenuta di legge del 20% si determina in **euro 11.509,38. (Calcolo simulato).**

Determinazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori

Elenco creditori	Debito residuo	Grado	Pagamento proposto	% soddisfacimento
Avv. Liana Maria Nava	€ 4.948,32	Privilegio art. 2751 bis n. 2	€ 4.948,32	100%
Agenzia Entrate Riscossione	€ 212,12	Privilegio	€ 212,12	100%
Agos Ducato Spa	€ 36.989,00	Chirografo	€ 9.777,14	26,43%
AIDA SPV Srl (Pitagora Spa)	€ 23.406,00	Chirografo	€ 6.186,80	26,43%
Totale pagamenti			€ 21.124,38	

Il ricorrente propone il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati e il pagamento dei crediti chirografari in misura del **26,43%**.

Tempi dei pagamenti:

Si propone un riparto parziale entro 6 mesi dall'acquisizione dell'anticipazione del TFR.

Il residuo viene saldato a seguito della definitiva acquisizione dell'ulteriore attivo che si prevede entro 3 anni e sei mesi dall'omologa.

Sussistono pertanto i presupposti per l'omologa del piano sottoposto a codesto Tribunale.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del Gestore della crisi emerge che l'istante :



- È qualificabile come consumatore
- Si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fonte;
- Non ha determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII;
- Non ha beneficiato della esdebitazione per due volte;
- Non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni a procedimenti previsti dal CCII;
- Non risultano integrate le condotte di cui all'art.82 CCII;
- Ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII;
- Il Gestore ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata, nonché la assenza di atti impugnati dai creditori;

Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode la presente difesa sottolinea che la normativa vigente esclude il riferimento alla colpa generica quale dato che inibisce l'accesso alla procedura ; nel caso in oggetto il sovraindebitamento che consente di accedere al piano del consumatore è connotato dal sorgere della situazione debitoria per fatti sopravvenuti e imprevedibili e non addebitabili al debitore: tale verifica può svolgersi sulla base degli elementi forniti dalla relazione predisposta dall'organismo di composizione della crisi, onere che infatti gli è posto a carico dell'OCC dall'art. 68 comma 2 lett. a) e b).

Nel caso *de quo* il Gestore della crisi dr.ssa Enrica Legramandi ha esaminato tutti gli aspetti che hanno condotto l'istante alla situazione di sovraindebitamento a cominciare dalla separazione, dalla improvvisa vendita della casa coniugale (fatto rilevato anche in sentenza) dalle perizie legate alla tutela giudiziale del figlio, dall'incendio e chiusura dell'impresa del datore di lavoro, dai plurimi procedimenti, anche in sede penale, da cui il ricorrente è uscito completamente assolto in primo grado.

Da quanto riferito e attestato nella relazione, non vi sono elementi per ritenere che la situazione di indebitamento sia stata determinata dall'istante con colpa grave ma solo dall'urgenza di far fronte alle esigenze dei figli con stipendio e ricorso al credito, senza che emerga alcuna condotta censurabile. La attendibilità e correttezza dell'istante trova riscontro nei finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dalle finanziarie. La non prevedibilità e urgenza delle situazioni di bisogno sono documentate anche dall'elenco dei finanziamenti contratti ai quali l'istante ha peraltro sempre fatto fronte, a costo di grandi sacrifici e solo con il supporto di terzi, tanto da essere ospitato senza alcun corrispettivo in un immobile della Parrocchia di Peia, con autorizzazione della Curia.

Tali riscontri escludono colpa grave del ricorrente che ha cercato di far fronte alle impreviste e necessarie esigenze dei propri figli con i propri guadagni e affidandosi alla Banca con il ricorso ai finanziamenti.

La valutazione del merito creditizio



Quanto esposto impone di valutare se il soggetto finanziatore abbia considerato o meno il merito creditizio. Il Gestore della crisi ha ricostruito tutti i rapporti contratti con i soggetti finanziatori nella relazione particolareggiata pag.15 a 17 - Tabella pag. 15 – a cui si rinvia, addivenendo alle seguenti conclusioni:

- I finanziamenti per la quasi totalità sono stati erogati in momenti ove il mantenimento dell'intera famiglia gravava sul solo ricorrente.
- In particolare i finanziamenti individuati nella tabella con i numeri 3-6-7-8-9-10-11 contratti con Agos Ducato Spa e Pitagora Spa hanno finanziato il debitore statuendo una rata di rimborso superiore rispetto al reddito allora disponibile;

Ad avviso dello scrivente difensore pare fondatamente non valutato “il merito creditizio” previsto dall'art.124 bis TUB comma 1 e si segnala ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 co.2 CCII.

Tanto ribadisce nella relazione il Gestore secondo i parametri di cui l'art. 68, 3°co. CCII, che prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto P.C.Ministri del 5.12.2013, n.159. (Tribunale di Bergamo, Sez. II, Sent. 5 luglio 2023.)

Il Gestore ha concretizzato questo principio con il conteggio che segue :

L'assegno sociale per l'anno 2024 ammonta ad euro 534,41 per 13 mensilità. Pertanto aumentato della metà (euro 503,27+50%) moltiplicato per il parametro corrispondente a n. 2 componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE (1,57), si ottiene l'importo di euro 1.509,81, da considerarsi quale minimo occorrente al mantenimento della famiglia, cui si aggiungono le spese di mantenimento dei figli [REDACTED] e [REDACTED] conviventi con la madre.

Alternativa liquidatoria

Il gestore ha indagato la possibilità di una alternativa al piano di ristrutturazione proposto a codesto Tribunale, e riferisce i contenuti di tale ipotesi nella relazione a pagg.18-19:

- la liquidazione ha risultati deteriori per i creditori chirografari, inferiori alla percentuale di soddisfacimento del 26,43 % che si raggiunge con la ristrutturazione ;
- il ricorrente deve raggiungere il posto di lavoro con un mezzo proprio perché gli orari 14.00/22.00 – 06.00/14:00 non consentono di utilizzare un autobus di linea e la vendita dell'auto non può dare risultati certi sia nel *quantum* sia in termini di tempo.
- Il piano oggetto della presente domanda si conferma pertanto maggiormente conveniente per i creditori.

CONCLUSIONI

Il Gestore della Crisi a completamento della relazione illustrata e costituente parte integrante del presente atto, in merito alla fattibilità e sostenibilità della proposta ha espresso il parere che “**vi siano le condizioni per l'ammissione della proposta e del piano nei termini indicati dal sig. Giuseppe Colombi**”



Il ricorrente ha compreso e condivide il piano di ristrutturazione dei debiti.

Alla proposta qui illustrata al Tribunale di Bergamo sono allegati i documenti elencati nella relazione ALL.A): Relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi.

ooo

Tanto premesso, il ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Liana M. Nava del Foro di Bergamo chiede che il Tribunale di Bergamo,

Valutata la proposta sopra illustrata, esperite tutte le formalità e gli adempimenti previsti dal rito, e conseguentemente, adottato ogni opportuno provvedimento:

- Voglia ammettere il ricorrente Giuseppe Colombi alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII ;
- Omologhi la proposta come partitamente illustrata e attestata dal Gestore nominato, ritenuto il piano di risanamento adeguato e suscettibile di piena esecuzione, disponendo ogni opportuna e consequenziale statuizione.

ooo

Al fine del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di euro 98,00=.

ooo

Si allega: Allegato sub A): Relazione OCC ex art.68 co.2 CCII;

Procura speciale sottoscritta dal ricorrente in data 07.10.2024

In via istruttoria si produce:

1. Carta identità e Codice fiscale Giuseppe Colombi
2. Certificato di residenza e stato di famiglia
3. Istanza per la nomina del Gestore della Crisi
4. Nomina dr.ssa Enrica Legramandi
5. Accettazione incarico
6. Risultanze Centrale rischi
7. Risultanze CRIF
8. Dichiarazione di credito AER
9. Dichiarazione di credito Agos Ducato Spa
10. Dichiarazione di credito AIDA SPV SRL (mandataria PITAGORA SPA)
11. Ricerca catastale nazionale
12. Visura PRA
13. Modello 730/2023
14. Modello 730/2022
15. Modello 730/ 2021
16. Simulazione Anticipazione Fondo previdenziale Fonchim
17. Visura protesti
18. Certificato carichi pendenti e casellario Giudiziale
Bergamo, 08 Ottobre 2024

Avv. Liana Maria Nava

